

CLASSIFICAZIONE DEL DOCUMENTO: CONSIP PUBLIC

ALLEGATO 2 – SCHEMA DI CONTRATTO ESECUTIVO

INDICE

1.	DEFINIZIONI	5
2.	VALORE DELLE PREMESSE E DEGLI ALLEGATI	5
3.	OGGETTO DEL CONTRATTO ESECUTIVO.....	6
4.	QUALIFICAZIONE CLOUD	6
5.	EFFICACIA E DURATA	9
6.	GESTIONE DEL CONTRATTO ESECUTIVO	9
7.	ATTIVAZIONE E DISMISSIONE DEI SERVIZI.....	9
8.	VERIFICHE TECNICA E DI CONFORMITÀ.....	9
9.	PENALI	10
10.	CORRISPETTIVI	11
11.	FATTURAZIONE E PAGAMENTI	12
12.	GARANZIA DELL'ESATTO ADEMPIMENTO	12
13.	SUBAPPALTO	13
14.	RISOLUZIONE E RECESSO	13
15.	FORZA MAGGIORE.....	13
16.	RESPONSABILITA' CIVILE E POLIZZA ASSICURATIVA	13
17.	TRASPARENZA DEI PREZZI	14
18.	TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI.....	15
19.	ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI.....	16
20.	FORO COMPETENTE	16
21.	MODIFICA DEL CONTRATTO	16
22.	TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	17

Classificazione del documento: Consip Public

Appalto Specifico indetto da Consip S.p.A. per l'affidamento della fornitura di una Soluzione per l'evoluzione del Sistema di CRM e Customer Engagement di Consip S.P.A. svolto nell'ambito dell'AQ la fornitura di un catalogo di funzionalità CRM SaaS per le Pubbliche Amministrazioni (ID 2370)

ID 2669

Schema di contratto

Pag. 2 di 23

CONTRATTO ESECUTIVO

TRA

_____, con sede in _____, Via _____, C.F. _____, in persona del legale rappresentante *pro tempore* _____ giusta poteri allo stesso conferiti dallo statuto sociale e dalla deliberazione di aggiudicazione del Consiglio di Amministrazione in data _____ (nel seguito per brevità anche “**Amministrazione**”),

E

_____, sede legale in _____, Via _____, capitale sociale Euro _____, iscritta al Registro delle Imprese di _____ al n. _____, P. IVA _____, domiciliata ai fini del presente atto in _____, Via _____, in persona del _____ e legale rappresentante Dott. _____, giusta poteri allo stesso conferiti da _____ (nel seguito per brevità anche “Fornitore”);

OPPURE

- _____, sede legale in _____, Via _____, capitale sociale Euro _____, iscritta al Registro delle Imprese di _____ al n. _____, P. IVA _____, domiciliata ai fini del presente atto in _____, Via _____, in persona del _____ e legale rappresentante Dott. _____, nella sua qualità di impresa mandataria capo-gruppo del Raggruppamento Temporaneo oltre alla stessa la mandante _____ con sede legale in _____, Via _____, capitale sociale Euro _____, iscritta al Registro delle Imprese di _____ al n. _____, P. IVA _____, domiciliata ai fini del presente atto in _____, via _____, e la mandante _____, con sede legale in _____, Via _____, capitale sociale Euro _____, iscritta al Registro delle Imprese di _____ al n. _____, P. IVA _____, domiciliata ai fini del presente atto in _____, via _____, giusta mandato collettivo speciale con rappresentanza autenticato dal notaio in _____ dott. _____ repertorio n. _____; (nel seguito per brevità congiuntamente anche “Fornitore” o “Impresa”)

PREMESSO CHE

- (A) Consip S.p.A., società interamente partecipata dal Ministero dell’economia e delle finanze, ai sensi dell’articolo 26, Legge 23 dicembre 1999, n. 488, dell’articolo 58, Legge 23 dicembre 2000, n. 388, nonché dei relativi decreti attuativi, DD.MM. del 24 febbraio 2000 e del 2 maggio 2001, ha, tra l’altro, il compito di attuare lo sviluppo e la gestione operativa del Programma di razionalizzazione della spesa di beni e servizi per la pubblica amministrazione.
- (B) L’articolo 2, comma 225, Legge 23 dicembre 2009, n. 191, consente a Consip S.p.A. di concludere Accordi Quadro a cui le Stazioni Appaltanti, possono fare ricorso per l’acquisto di beni e di servizi.
- (C) Peraltro, l’utilizzazione dello strumento dell’Accordo Quadro e, quindi, una gestione in forma associata della procedura di scelta del contraente, mediante aggregazione della domanda di più soggetti, consente la razionalizzazione della spesa di beni e servizi, il supporto alla programmazione dei fabbisogni, la semplificazione e standardizzazione delle procedure di acquisto, il conseguimento di economie di scala, una maggiore trasparenza delle procedure di gara, il miglioramento della responsabilizzazione e del controllo della spesa, un incremento della specializzazione delle competenze, una maggiore efficienza

Classificazione del documento: Consip Public

Appalto Specifico indetto da Consip S.p.A. per l’affidamento della fornitura di una Soluzione per l’evoluzione del Sistema di CRM e Customer Engagement di Consip S.p.A. svolto nell’ambito dell’AQ la fornitura di un catalogo di funzionalità CRM SaaS per le Pubbliche Amministrazioni (ID 2370)

ID 2669

Schema di contratto

Pag. 3 di 23

nell'interazione fra Amministrazione e mercato e, non ultimo, un risparmio nelle spese di gestione della procedura medesima.

- (D) In particolare, in forza di quanto stabilito dall'art. 1, comma 514, della legge 28 dicembre 2015, n.208 (Legge di stabilità 2016) ,“Ai fini di cui al comma 512,” – e quindi per rispondere alle esigenze delle amministrazioni pubbliche e delle società inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 19 – “Consip S.p.A. o il soggetto aggregatore interessato sentita l'Agid per l'acquisizione dei beni e servizi strategici indicati nel Piano triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione di cui al comma 513, programma gli acquisti di beni e servizi informatici e di connettività, in coerenza con la domanda aggregata di cui al predetto Piano. [...] Consip SpA e gli altri soggetti aggregatori promuovono l'aggregazione della domanda funzionale all'utilizzo degli strumenti messi a disposizione delle pubbliche amministrazioni su base nazionale, regionale o comune a più amministrazioni”.
- (E) Consip, nell'ambito del Programma di razionalizzazione degli acquisti può supportare le amministrazioni statali, centrali e periferiche nell'acquisizione di beni e servizi di particolare rilevanza strategica secondo quanto previsto dal Piano Triennale nonché può supportare i medesimi soggetti nell'individuazione di specifici interventi di semplificazione, innovazione e riduzione dei costi dei processi amministrativi.
- (F) In virtù di quanto sopra, a seguito dell'approvazione del nuovo Piano triennale per l'informatica nella Pubblica Amministrazione 2019-2021 (e successive evoluzioni) ed in accordo con Agid, è stato aggiornato il programma delle gare strategiche ICT.
- (G) Ai fini del perseguimento degli obiettivi di cui al citato Piano triennale per l'informatica nella Pubblica Amministrazione, e che in esecuzione di quanto precede, Consip S.p.A., in qualità di stazione appaltante e centrale di committenza, ha indetto con Bando di gara pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 68 del 13.6.22 e nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea n. S111 del 10.6.22, una procedura aperta per la stipula di un Accordo Quadro, ai sensi dell'art. 54, del D. Lgs. n. 50/2016, con più operatori;
- (H) Gli aggiudicatari dell'Accordo Quadro sono i seguenti: RTI Converge S.p.a. – Infordata S.p.a., RTI Italware Srl – Telecom S.p.a., Postel S.p.a., Atos Italia S.p.a., Engineering Ingegneria Informatica, Fastweb S.p.a., Lutech S.p.a., NSR Srl, Var Group S.p.a., Alterna Srl
- (I) In applicazione di quanto stabilito nel predetto Accordo Quadro, ciascuna Amministrazione Contraente utilizza il medesimo mediante la stipula di Contratti Esecutivi, attuativi dell'Accordo Quadro stesso.
- (J) L'Amministrazione ha svolto ogni attività prodromica necessaria alla stipula del presente Contratto Esecutivo, in conformità alle previsioni di cui al Capitolato Tecnico Generale/Speciale e alle previsioni di legge.
- (K) Il Fornitore è risultato aggiudicatario dello specifico rilancio competitivo (**Appalto Specifico**) indetto dall'amministrazione con le modalità indicate dal Capitolato d'Oneri dell'AQ.

Classificazione del documento: Consip Public

Appalto Specifico indetto da Consip S.p.A. per l'affidamento della fornitura di una Soluzione per l'evoluzione del Sistema di CRM e Customer Engagement di Consip S.P.A. svolto nell'ambito dell'AQ la fornitura di un catalogo di funzionalità CRM SaaS per le Pubbliche Amministrazioni (ID 2370)

ID 2669

Schema di contratto

Pag. 4 di 23

- (L) Il Fornitore con la sottoscrizione dichiara e accetta che quanto risulta dall'Accordo Quadro e dai suoi allegati, ivi compreso il Capitolato d'Oneri ed il Capitolato Tecnico (Generale e Speciale) dell'Accordo Quadro, nonché dal presente Contratto Esecutivo e dai suoi allegati, definisce in modo adeguato e completo gli impegni assunti con la firma del presente Contratto, nonché l'oggetto dei servizi da fornire e, in ogni caso, che ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica degli stessi e per la formulazione dell'offerta che ritiene pienamente remunerativa.
- (M) il CIG del presente Contratto Esecutivo è il seguente: _____;
- (N) *<ove obbligatorio ai sensi dell'art. 11 della Legge 16 gennaio 2003 n. 3>* il CUP (Codice Unico Progetto) del presente Contratto Esecutivo è il seguente: _____;

TUTTO CIÒ PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

1. DEFINIZIONI

- 1.1 I termini contenuti nel presente Contratto Esecutivo hanno il significato specificato nell'Accordo Quadro e nei relativi Allegati, salvo che il contesto delle singole clausole disponga diversamente.
- 1.2 I termini tecnici contenuti nel presente Contratto Esecutivo hanno il significato specificato nel Capitolato Tecnico Parte Generale e Speciale nonché nel Capitolato Tecnico relativo all'Appalto Specifico, salvo che il contesto delle singole clausole disponga diversamente.
- 1.3 Il presente Contratto Esecutivo è regolato:
- a) dalle disposizioni del presente atto e dai suoi allegati, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti tra il Fornitore e l'Amministrazione relativamente alle attività e prestazioni contrattuali;
 - b) dalle disposizioni dell'Accordo Quadro e dai suoi allegati;
 - c) dalle disposizioni del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e relative prassi e disposizioni attuative;
 - d) dalle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 82/2005;
 - e) dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato.
 - f) della normativa in materia di cybersicurezza nonché di quella in materia di qualificazione dei prodotti cloud;
 - g) della normativa in materia PNRR e del DNSH.

2. VALORE DELLE PREMESSE E DEGLI ALLEGATI

- 2.1 Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto Esecutivo.
- 2.2 Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale del presente Contratto Esecutivo:
- l'Accordo Quadro,
 - gli Allegati dell'Accordo Quadro,

Classificazione del documento: Consip Public

Appalto Specifico indetto da Consip S.p.A. per l'affidamento della fornitura di una Soluzione per l'evoluzione del Sistema di CRM e Customer Engagement di Consip S.p.A. svolto nell'ambito dell'AQ la fornitura di un catalogo di funzionalità CRM SaaS per le Pubbliche Amministrazioni (ID 2370)

ID 2669

Schema di contratto

Pag. 5 di 23

- l'**Allegato 1** "Capitolato Tecnico dell'Appalto Specifico", l'**Allegato 2** "Offerta Economica dell'Appalto Specifico", l'**Allegato 3** "Richiesta di Offerta", l'**Allegato 4** "Scheda di Verifica tecnica"; l'**Allegato 5** "Comunicazione dati fatturazione elettronica".
- 2.3 In particolare, per ogni condizione, modalità e termine relativa alle prestazioni oggetto del presente Contratto Esecutivo che non sia espressamente regolata nel presente atto, vale tra le Parti quanto stabilito nell'Accordo Quadro, ivi inclusi gli Allegati del medesimo, con il quale devono intendersi regolati tutti i termini del rapporto tra le Parti.
- 2.4 Le Parti espressamente convengono che il predetto Accordo Quadro, ha valore di regolamento e pattuizione per il presente Contratto Esecutivo. Pertanto, in caso di contrasto tra i principi dell'Accordo Quadro e quelli del Contratto Esecutivo, i primi prevarranno su questi ultimi, salvo diversa espressa volontà derogativa delle parti manifestata per iscritto.
- 2.5 In caso di discordanza o contrasto, gli atti ed i documenti tutti della procedura di confronto competitivo prodotti dall'Amministrazione, prevarranno sugli atti ed i documenti della procedura di confronto competitivo prodotti dal Fornitore, ad eccezione di eventuali proposte migliorative formulate dal Fornitore ed accettate dall'Amministrazione.

3. OGGETTO DEL CONTRATTO ESECUTIVO

- 3.1 Il presente Contratto Esecutivo definisce i termini e le condizioni che, unitamente alle disposizioni contenute nell'Accordo Quadro, regolano la prestazione in favore dell'Amministrazione da parte del Fornitore così come riportata nel Capitolato Tecnico dell'Appalto Specifico di cui all'**Allegato 1**.
- 3.2 Le prestazioni dovranno essere erogate con le modalità ed alle condizioni stabilite nel presente Contratto Esecutivo e nell'Accordo Quadro e relativi allegati e alle condizioni migliorative eventualmente offerte dal Fornitore nell'Offerta dell'Appalto Specifico di cui all'**Allegato 2**. L'affidatario si impegna a rispettare tutti i requisiti tecnici e ambientali previsti dalla normativa europea e nazionale in ottemperanza al principio di non arrecare un danno significativo all'ambiente "Do No Significant Harm" (**DNSH**), ivi incluso l'impegno a consegnare all'Amministrazione la documentazione a comprova del rispetto dei suddetti requisiti.
- 3.3 È designato quale Responsabile unico del procedimento ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 e Direttore dell'esecuzione, ai sensi dell'art. 101 del D. Lgs. n. 50/2016, il Dott. _____. *<in alternativa>*: Sono designati quale Responsabile unico del procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016 il Dott. _____ e Direttore dell'esecuzione ai sensi dell'art. 101 del D. Lgs. n. 50/2016 il Dott. _____>.

4. QUALIFICAZIONE CLOUD

- 4.1 Il presente contratto è stato stipulato previa verifica del possesso del livello di qualificazione dei servizi cloud richiesto.

Classificazione del documento: Consip Public

Appalto Specifico indetto da Consip S.p.A. per l'affidamento della fornitura di una Soluzione per l'evoluzione del Sistema di CRM e Customer Engagement di Consip S.p.A. svolto nell'ambito dell'AQ la fornitura di un catalogo di funzionalità CRM SaaS per le Pubbliche Amministrazioni (ID 2370)

ID 2669

Schema di contratto

Pag. 6 di 23

Servizio cloud	Link catalogo ACN	Livello massimo posseduta alla stipula	Data scadenza qualificazione

- 4.2 Le modalità di erogazione del servizio (Livelli di servizio) sono regolate in dettaglio al link al Catalogo ACN sopra riportato.
- 4.3 Qualora nell'erogazione dei servizi Cloud di cui all'art. "Oggetto", si verificassero dei problemi tecnici o una non disponibilità degli stessi, la Committente contatterà il Fornitore, per il tramite del Responsabile della fornitura, per la soluzione di tali problematiche ricorrendo a un numero telefonico o a un indirizzo di posta elettronica o un numero di fax all'uopo preposti. Si precisa che il valore minimo di disponibilità dei servizi ("Availability") indicato dovrà essere rispettato, pena l'applicazione delle relative sanzioni previste nell'art. 15, dai commi 7 a 18, rubricato "Penali".
- 4.4 Il livello di qualificazione previsto per l'erogazione oggetto del presente contratto dovrà essere mantenuta per tutta la durata contrattuale, secondo le indicazioni fornite dalla determina ACN n. 307 del 18 gennaio 2022, anche alla luce di quanto previsto dal decreto direttoriale ACN n. 29 del 2 gennaio 2023. Resta inteso che troveranno applicazione, ove possibile, le disposizioni eventualmente introdotte a seguito dell'entrata in vigore del regime ordinario di qualificazione dei servizi cloud, la cui adozione da parte di ACN è prevista entro il 31 luglio 2023.
- 4.5 Qualora, in corso di esecuzione contrattuale, per esigenze imprevedibili e sopravvenute, dovesse verificarsi, in tutto o in parte, una modifica nella classificazione dei dati trattati che renda necessario il possesso di un livello di qualificazione per la fornitura oggetto del contratto superiore a quello richiesto ai fini della stipula, fermo il diritto della Committente di recedere dal contratto ai sensi dell'art. 109 del D. Lgs. n. 50/2016, quest'ultima ha comunque facoltà di proseguire il rapporto contrattuale ove ne ricorrano i presupposti. In tale ultima ipotesi, la Committente deve darne immediata comunicazione al Fornitore tramite PEC, chiedendo a quest'ultimo di fornire la propria disponibilità ad avviare, per il tramite del CSP/Produttore, l'iter di qualificazione corrispondente, qualora non ne sia già in possesso.
- 4.6 Nel caso in cui il Fornitore acconsenta, lo stesso per il tramite del CSP/Produttore, è obbligato ad avviare, entro un termine concordato con la Committente, l'iter per il conseguimento del livello superiore di qualificazione.
- 4.7 Il Fornitore può opporre un rifiuto solo nel caso in cui il conseguimento del livello superiore di qualificazione alteri l'equilibrio contrattuale, eccedendo l'eccessiva onerosità dell'adempimento rispetto alle condizioni contrattuali originarie ovvero l'impossibilità sopravvenuta della prestazione, laddove l'adeguamento al livello di qualificazione di livello superiore risulti tecnicamente impossibile e non rientri invece nella normale alea contrattuale. A tal fine, il Fornitore dovrà produrre idonea documentazione.
- 4.8 Nel caso in cui il Fornitore per il tramite del CSP/Produttore intenda conseguire la qualificazione richiesta, ma l'adempimento comporti un'alterazione dell'equilibrio contrattuale oltre l'alea normale del contratto, opera quanto previsto all'art. "Corrispettivo", e la Committente potrà far ricorso al meccanismo di adeguamento del

Classificazione del documento: Consip Public

Appalto Specifico indetto da Consip S.p.A. per l'affidamento della fornitura di una Soluzione per l'evoluzione del Sistema di CRM e Customer Engagement di Consip S.p.A. svolto nell'ambito dell'AQ la fornitura di un catalogo di funzionalità CRM SaaS per le Pubbliche Amministrazioni (ID 2370)

ID 2669

Schema di contratto

Pag. 7 di 23

prezzo ivi disciplinato.

- 4.9 Nel caso in cui venga dedotta l'impossibilità sopravvenuta della prestazione, la Committente, a seguito dell'esame della documentazione prodotta e dell'eventuale contraddittorio con il Fornitore, ha facoltà, qualora possibile, di non apportare modifiche al contratto rispetto alle condizioni precedentemente stabilite, proseguendo, eventualmente, il rapporto contrattuale per la sola parte, se esistente, per cui non si renda necessario un livello di qualificazione più elevato o l'implementazione di requisiti aggiuntivi. Per la restante parte, invece, ove quindi non sia possibile proseguire il rapporto contrattuale alle condizioni in precedenza stabilite, la Committente potrà procedere al recesso parziale.
- 4.10 La disciplina di cui ai precedenti commi da 4.5 a 4.9, si applica anche laddove, nel passaggio dal regime transitorio al regime ordinario di qualificazione dei servizi cloud:
- siano previsti requisiti diversi o aggiuntivi per il conseguimento del nuovo livello di qualificazione;
 - la classificazione dei dati trattati resti immutata ma sia richiesto un diverso livello di qualificazione;
 - eventuali ulteriori casistiche conseguenti alla disciplina del regime ordinario.
- 4.11 In caso di avvio del procedimento di sospensione o revoca della qualificazione da parte dell'ACN o in prossimità della scadenza della validità della qualificazione è onere e responsabilità esclusiva del Fornitore di adoperarsi per tempo al fine di evitare soluzioni di continuità nell'erogazione dei servizi anche, ove possibile, prestando la necessaria collaborazione al CSP/Produttore.
- 4.12 Nel caso in cui l'ACN comunichi l'avvio del procedimento di sospensione o di revoca è obbligo del Fornitore darne comunicazione tramite PEC alla Committente entro 5 giorni solari dalla ricezione della notifica, pena l'applicazione della penale di cui all'art. "Penali". Resta salvo il diritto della Committente di acquisire le predette informazioni anche d'ufficio, con la conseguenza che, laddove emergesse che ACN abbia comunicato l'avvio del procedimento di sospensione o di revoca senza che il Fornitore ne abbia dato comunicazione alla Committente nel termine sopra riportato, quest'ultima applicherà la penale prevista.
- 4.13 In caso di avvio del procedimento di sospensione o di revoca ovvero di avvenuta sospensione della qualificazione, il Fornitore si impegna a comunicare alla Committente ogni qualsivoglia indicazione ricevuta da ACN entro 5 giorni solari dalla relativa ricezione e ad adeguarvisi nei tempi eventualmente definiti dalla medesima Agenzia o con essa concordati; a prestare, ove possibile, le necessarie collaborazioni al CSP/Produttore, pena l'applicazione della penale di cui all'art. "Penali". Anche in tal caso, resta salvo il diritto della Committente di acquisire le predette informazioni anche d'ufficio, con la conseguenza che, laddove emergesse che il Fornitore abbia ommesso di darne comunicazione non abbia prestato la necessaria collaborazione al CSP, ove possibile, la Committente applicherà la penale prevista.
- 4.14 Si precisa che la sospensione o la revoca possono essere riferite a uno o più prodotti oggetto del contratto.
- 4.15 Resta inteso che, in caso di revoca della qualificazione, si applicherà quanto previsto

Classificazione del documento: Consip Public

Appalto Specifico indetto da Consip S.p.A. per l'affidamento della fornitura di una Soluzione per l'evoluzione del Sistema di CRM e Customer Engagement di Consip S.p.A. svolto nell'ambito dell'AQ la fornitura di un catalogo di funzionalità CRM SaaS per le Pubbliche Amministrazioni (ID 2370)

ID 2669

Schema di contratto

Pag. 8 di 23

all'art. "Risoluzione".

5. EFFICACIA E DURATA

- 5.1 Il presente Contratto Esecutivo spiega i suoi effetti dalla data della sua sottoscrizione ed avrà termine allo spirare di **36 mesi** dalla data di accettazione della fornitura, corrispondente alla rispettiva verifica di conformità positiva. L'avvio dell'esecuzione delle attività avverrà contestualmente alla stipula o altra data concordata fra Committente e Impresa (data di avvio delle attività).

6. GESTIONE DEL CONTRATTO ESECUTIVO

- 6.1 Ai fini dell'esecuzione del presente Contratto Esecutivo, il Fornitore ha nominato i seguenti Responsabili tecnici per l'esecuzione delle prestazioni: _____
- 6.2 I rispettivi compiti sono declinati nel Capitolato Tecnico Generale dell'Accordo Quadro.
- 6.3 Le attività di supervisione e controllo della corretta esecuzione del presente Contratto Esecutivo, in relazione alle prestazioni richieste, sono svolte dall'Amministrazione, eventualmente d'intesa con i soggetti indicati nel Capitolato dell'Accordo Quadro.

7. ATTIVAZIONE E DISMISSIONE DEI SERVIZI

- 7.1 L'attivazione dei servizi avverrà nei tempi e nei modi di cui al Capitolato Tecnico Generale e Speciale dell'Accordo Quadro e al Capitolato Tecnico dell'Appalto Specifico.
- 7.2 L'Amministrazione provvederà laddove necessario a concordare con il Fornitore dal quale i servizi dovranno essere migrati, la sua partecipazione alle attività che ne richiedano l'intervento.
- 7.3 Alla scadenza del presente Contratto Esecutivo o in caso di risoluzione o recesso dallo stesso, il Fornitore si impegna a porre in essere tutte le attività necessarie o utili al fine di permettere la migrazione dei servizi offerti in base al predetto Contratto Esecutivo al nuovo fornitore assegnatario di una, più di una, o tutte le Amministrazioni assegnate al Fornitore.
- 7.4 Nella fase finale della fornitura il Fornitore dovrà fornire supporto alla Committente secondo quanto previsto nel par. 14 Exit Strategy e Grace Period del Capitolato Tecnico Speciale dell'Accordo Quadro.
- 7.5 Il Fornitore sarà tenuto ad effettuare il passaggio di consegne a fine fornitura, per un periodo massimo di 30 giorni solari precedenti alla data di scadenza del presente Contratto Esecutivo, con le modalità indicate nel Capitolato Tecnico Speciale dell'Accordo Quadro.

8. VERIFICHE TECNICA E DI CONFORMITÀ

- 8.1 Successivamente alla stipula del contratto, la Consip provvederà ad effettuare la Verifica tecnica, supportata dal Responsabile della Fornitura e dai Responsabili tecnici, secondo le indicazioni fornite nella Richiesta di Offerta e nel Capitolato Tecnico dell'Appalto Specifico. Qualora non fosse stata prodotta tutta la documentazione utile ai fini della verifica richiesta successivamente alla comunicazione di aggiudicazione, il Fornitore si impegna a produrre entro un termine assegnato dalla Consip la restante documentazione. In caso di

Classificazione del documento: Consip Public

Appalto Specifico indetto da Consip S.p.A. per l'affidamento della fornitura di una Soluzione per l'evoluzione del Sistema di CRM e Customer Engagement di Consip S.p.A. svolto nell'ambito dell'AQ la fornitura di un catalogo di funzionalità CRM SaaS per le Pubbliche Amministrazioni (ID 2370)

ID 2669

Schema di contratto

Pag. 9 di 23

inosservanza di tale previsione, la Consip applicherà inizialmente una penale pari all'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo nella consegna della documentazione. In caso di reiterato ritardo la Consip potrà valutare la risoluzione contrattuale a danno del Fornitore.

- 8.2 La Consip potrà richiedere chiarimenti o integrazioni della documentazione prodotta dall'aggiudicatario in fase di comunicazione di aggiudicazione.
- 8.3 In caso di esito positivo, la Consip emetterà una comunicazione con la quale richiederà al contraente di avviare la fornitura del prodotto offerto.
- 8.4 Qualora la Verifica tecnica dovesse risultare negativa, la Consip provvederà alla risoluzione contrattuale e all'incameramento della cauzione come previsto dalla normativa dell'Accordo quadro. La Consip valuterà di procedere allo scorrimento della graduatoria.
- 8.5 L'Amministrazione effettuerà le Verifiche di conformità ai sensi dell'art. 102 D.lgs. n. 50/2016 e secondo le modalità disciplinate dettagliatamente nel par. 3.2 del Capitolato Tecnico del presente Appalto Specifico.

9. PENALI

- 9.1 L'Amministrazione potrà applicare al Fornitore le penali dettagliatamente descritte e regolate nell'Accordo Quadro all'art. 15 commi da 7 a 18, qui da intendersi integralmente trascritte.
- 9.2 Nel caso non venga data dal Fornitore tempestiva comunicazione alla Committente di una temporanea indisponibilità del servizio per interventi programmati, la Committente applicherà una penale pari allo **0,3‰ (zerovirgolate per mille)** dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno lavorativo di ritardo rispetto ai termini previsti al par. 2.3.6 del Capitolato Tecnico
- 9.3 Qualora a seguito di esito negativo della Verifica di conformità il Fornitore non provveda a eliminare i vizi accertati entro il termine massimo che le verrà comunicato dalla Committente, la stessa applicherà una penale pari **0,3‰ (zerovirgolate per mille)** dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno lavorativo di ritardo fino alla rimozione dei suddetti vizi.
- 9.4 Il Fornitore ha l'obbligo di assicurare una quota pari ad almeno il 30 per cento delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, destinata sia all'occupazione giovanile sia all'occupazione femminile, come previsto dall'art. 47 comma 4 del D.L. 77/2021 convertito con modifiche in l. 108/2021 e come meglio specificato dalle Linee Guida volte a favorire la pari opportunità di genere e generazionali, nonché l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità nei contratti pubblici finanziati con le risorse del PNRR e del PNC, come da Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per le Pari Opportunità, pubblicato in data 30/12/2021. A tal fine dovrà produrre, entro 15 giorni dalla scadenza del contratto apposita dichiarazione contenente le informazioni relative alle eventuali assunzioni effettuate durante il periodo di vigenza del contratto con indicazione del numero di persone assunte e relativa indicazione di età e genere. In caso di mancato

Classificazione del documento: Consip Public

Appalto Specifico indetto da Consip S.p.A. per l'affidamento della fornitura di una Soluzione per l'evoluzione del Sistema di CRM e Customer Engagement di Consip S.P.A. svolto nell'ambito dell'AQ la fornitura di un catalogo di funzionalità CRM SaaS per le Pubbliche Amministrazioni (ID 2370)

ID 2669

Schema di contratto

Pag. 10 di 23

adempimento all'obbligazione di cui al precedente art. 4, comma 17, (ovvero la riserva di una quota pari al 30% a occupazione giovanile e femminile in caso di nuove assunzioni per esecuzione AQ, verificare il riferimento) il Fornitore sarà tenuto a corrispondere, ai sensi dell'art. 47, comma 6, del DL 77/2021, convertito con modificazioni in L. 108/2021, una penale pari a **euro 5.000,00 (euro cinquemila/00)**.

- 9.5 Per ogni giorno solare di ritardo nella comunicazione di cui all'art. "Qualificazione Cloud", comma 4.12, la Committente applicherà una penale pari allo **0,3% (zerovirgolate per mille)** dell'intero importo contrattuale di cui all'art. "Corrispettivo".
- 9.6 Per ogni giorno solare di ritardo rispetto all'adempimento degli obblighi di cui all'art. "Qualificazione Cloud", comma 4.13, la Committente applicherà una penale pari allo **0,3% (zerovirgolate per mille)** dell'intero importo contrattuale di cui all'art. "Corrispettivo".
- 9.7 Per le modalità di contestazione ed applicazione delle penali vale tra le Parti quanto stabilito all'articolo 15 dell'Accordo Quadro.

10. CORRISPETTIVI

- 10.1 Il corrispettivo complessivo, è pari a *<inserire importo in cifre>* € _____, ____ *<eventuale>* così suddiviso _____.
- 10.2 I corrispettivi unitari, per singolo servizio, dovuti al Fornitore per i servizi prestati in esecuzione del presente Contratto Esecutivo sono determinati in ragione dei prezzi unitari stabiliti nell'Offerta Economica relativa all'Appalto Specifico.
- 10.3 Per la determinazione dei corrispettivi delle prestazioni, si applicheranno i seguenti criteri generali: i prezzi unitari di cui al comma 10.2 saranno moltiplicati per il rispettivo quantitativo di cui al par. 2.4 del Capitolato Tecnico del presente Appalto Specifico e per la durata di cui allo stesso paragrafo.
- 10.4 Il corrispettivo contrattuale si riferisce all'esecuzione dei servizi a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali.
- 10.5 I corrispettivi contrattuali sono stati determinati a proprio rischio dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto, fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico il Fornitore medesimo di ogni relativo rischio e/o alea. Il Fornitore non potrà vantare diritto ad altri compensi, ovvero ad adeguamenti, revisioni o aumenti dei corrispettivi come sopra indicati.
- 10.6 Tali corrispettivi sono dovuti dalla Committente al Fornitore a decorrere dalla "Data di accettazione", su base del consumo calcolato secondo le metriche relative ai servizi definite nell'Offerta Economica del fornitore e successivamente all'esito positivo della verifica di conformità della singola prestazione.
- 10.7 Laddove si verificano uno o più eventi di quelli descritti all'art. "Qualificazione cloud", di cui ai commi 4.5 e 4.10, e il Fornitore adduca l'eccessiva onerosità dell'adempimento, potrà essere riconosciuto allo stesso un adeguamento del prezzo, secondo la procedura di seguito descritta.
- 10.8 Il Fornitore dovrà produrre alla Committente tutta la documentazione necessaria a

Classificazione del documento: Consip Public

Appalto Specifico indetto da Consip S.p.A. per l'affidamento della fornitura di una Soluzione per l'evoluzione del Sistema di CRM e Customer Engagement di Consip S.p.A. svolto nell'ambito dell'AQ la fornitura di un catalogo di funzionalità CRM SaaS per le Pubbliche Amministrazioni (ID 2370)

ID 2669

Schema di contratto

Pag. 11 di 23

dimostrare lo squilibrio contrattuale derivante dalla necessità di adeguarsi alle ipotesi di cui ai commi 4.5 e 4.10, laddove lo stesso determini un incremento del prezzo offerto superiore al 10%.

- 10.9 La Committente svolgerà la propria attività istruttoria, all'esito della quale deciderà se riconoscere il predetto adeguamento del prezzo oppure recedere dal contratto.
- 10.10 Nel caso in cui la Committente decida di riconoscere al Fornitore l'adeguamento del prezzo, il corrispettivo dovuto sarà aggiornato, a partire dal trimestre successivo al conseguimento del chiesto livello di qualificazione, applicando una variazione percentuale pari all'eccedenza rispetto alla soglia del 10%.

11. FATTURAZIONE E PAGAMENTI

- 11.1 La fattura relativa ai corrispettivi maturati secondo quanto previsto al precedente art. 10 viene emessa ed inviata dal Fornitore con la seguente cadenza: trimestrale posticipata.
- 11.2 Ciascuna fattura dovrà essere emessa nel rispetto di quanto prescritto nell'Accordo Quadro, e la relativa verifica di conformità dovrà essere allegata alla stessa.
- 11.3 Il Fornitore prende atto che le fatture dovranno essere intestate esclusivamente a Consip S.p.A., Via Isonzo 19/E 00198 Roma, P. IVA 05359681003 e dovranno riportare in evidenza il Codice Identificativo Gare (CIG). Il Fornitore si impegna ad attenersi per la predisposizione e la trasmissione delle fatture elettroniche alle modalità indicate dalla Committente, in conformità a quanto previsto dalla normativa in materia secondo l'allegato 5 al presente Contratto.
- 11.4 *<da inserire solo in caso di aggiudicazione da parte di un RTI>* Le singole Società costituenti il Raggruppamento, salva ed impregiudicata la responsabilità solidale delle società raggruppate nei confronti dell'Amministrazione, potranno provvedere ciascuna alla fatturazione "pro quota" delle attività effettivamente prestate. Le Società componenti il Raggruppamento potranno fatturare solo le attività effettivamente svolte, corrispondenti alla ripartizione delle attività. La società mandataria del Raggruppamento medesimo è obbligata a trasmettere, in maniera unitaria e previa predisposizione di apposito prospetto riepilogativo delle attività e delle competenze maturate, le fatture relative all'attività svolta da tutte le imprese raggruppate. Ogni singola fattura dovrà contenere la descrizione di ciascuno dei servizi / attività / fasi / prodotti a cui si riferisce.
- 11.5 I corrispettivi saranno accreditati, a spese del Fornitore, sul conto corrente n. _____, intestato al Fornitore presso _____, Codice IBAN _____; il Fornitore dichiara che il predetto conto opera nel rispetto della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e si obbliga a comunicare le generalità e il codice fiscale del/i delegato/i ad operare sul/i predetto/i conto/i all'Amministrazione all'atto del perfezionamento del presente Contratto Esecutivo.

12. GARANZIA DELL'ESATTO ADEMPIMENTO

- 12.1 A garanzia dell'esatto e tempestivo adempimento degli obblighi contrattuali di cui al presente Contratto Esecutivo, il Fornitore ha costituito la garanzia di all'Accordo Quadro, cui si rinvia.

Classificazione del documento: Consip Public

Appalto Specifico indetto da Consip S.p.A. per l'affidamento della fornitura di una Soluzione per l'evoluzione del Sistema di CRM e Customer Engagement di Consip S.p.A. svolto nell'ambito dell'AQ la fornitura di un catalogo di funzionalità CRM SaaS per le Pubbliche Amministrazioni (ID 2370)

ID 2669

Schema di contratto

Pag. 12 di 23

13. SUBAPPALTO

<ove previsto>

- 13.1 L'Impresa si è riservata di affidare in subappalto, nella misura di _____, l'esecuzione delle seguenti prestazioni: _____.
- 13.2 Si applicano le disposizioni di cui all'art. 105 del D.Lgs. 50/2016.

14. RISOLUZIONE E RECESSO

- 14.1 Le ipotesi di risoluzione del Presente Contratto Esecutivo e di recesso sono disciplinate, rispettivamente, agli artt. 17 e 18 dell'Accordo Quadro, cui si rinvia, nonché agli artt. "SUBAPPALTO" "TRASPARENZA DEI PREZZI", "TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI" e "TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI" e "VERIFICA TECNICA" del presente Contratto.
- 14.2 Nel caso in cui la qualificazione Cloud Marketplace ACN del/dei servizio/i cloud oggetto di acquisizione venga a scadenza, senza che sia rinnovata, ovvero venga revocata, il contratto si intende risolto di diritto (interamente o parzialmente).

15. FORZA MAGGIORE

- 15.1 Nessuna Parte sarà responsabile per qualsiasi perdita che potrà essere patita dall'altra Parte a causa di eventi di forza maggiore (che includono, a titolo esemplificativo, disastri naturali, terremoti, incendi, fulmini, guerre, sommosse, sabotaggi, atti del Governo, autorità giudiziarie, autorità amministrative e/o autorità di regolamentazione indipendenti) a tale Parte non imputabili.
- 15.2 Nel caso in cui un evento di forza maggiore impedisca la fornitura dei servizi da parte del Fornitore, l'Amministrazione, impregiudicato qualsiasi diritto ad essa spettante in base alle disposizioni di legge sull'impossibilità della prestazione, non dovrà pagare i corrispettivi per la prestazione dei servizi interessati fino a che tali servizi non siano ripristinati e, ove possibile, avrà diritto di affidare i servizi in questione ad altro fornitore assegnatario per una durata ragionevole secondo le circostanze.
- 15.3 L'Amministrazione si impegna, inoltre, in tale eventualità a compiere le azioni necessarie al fine di risolvere tali accordi, non appena il Fornitore le comunichi di essere in grado di erogare nuovamente il servizio.

16. RESPONSABILITÀ CIVILE E POLIZZA ASSICURATIVA

- 16.1 Fermo restando quanto previsto dall'Accordo Quadro, il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni, tanto del Fornitore quanto dell'Amministrazione o di terzi, in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze attinenti all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.
- 16.2 *<lasciare in caso di verifica positiva della polizza>* A fronte dell'obbligo di cui al precedente comma, il Fornitore ha presentato polizza/e assicurativa/e conforme/i ai requisiti indicati nella Richiesta di Offerta (conformi all'allegato di gara dell'AQ).
<in alternativa a quanto sopra, in caso di verifica della congruità della polizza assicurativa ancora in corso la Committente può assegnare un termine perentorio al

Classificazione del documento: Consip Public

Appalto Specifico indetto da Consip S.p.A. per l'affidamento della fornitura di una Soluzione per l'evoluzione del Sistema di CRM e Customer Engagement di Consip S.p.A. svolto nell'ambito dell'AQ la fornitura di un catalogo di funzionalità CRM SaaS per le Pubbliche Amministrazioni (ID 2370)

ID 2669

Schema di contratto

Pag. 13 di 23

fornitore per la regolarizzazione della documentazione richiesta. Qualora il fornitore non abbia prodotto la polizza assicurativa secondo i requisiti richiesti entro il termine assegnato, la Committente procederà alla risoluzione contrattuale avvalendosi anche della cauzione prodotta>.

- 16.3 Resta ferma l'intera responsabilità del Fornitore anche per danni coperti o non coperti e/o per danni eccedenti i massimali assicurati dalle polizze di cui al precedente comma 2.
- 16.4 Con specifico riguardo al mancato pagamento del premio, ai sensi dell'art. 1901 del c.c., l'Amministrazione si riserva la facoltà di provvedere direttamente al pagamento dello stesso, entro un periodo di 60 giorni dal mancato versamento da parte del Fornitore ferma restando la possibilità dell'Amministrazione di procedere a compensare quanto versato con i corrispettivi maturati a fronte delle attività eseguite.
- 16.5 Qualora il Fornitore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la piena operatività delle coperture assicurative di cui al precedente comma 2 e qualora l'Amministrazione non si sia avvalsa della facoltà di cui al precedente comma 4, il Contratto potrà essere risolto di diritto con conseguente ritenzione della garanzia prestata a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.
- 16.6 Resta fermo che il Fornitore si impegna a consegnare, annualmente e con tempestività, all'Amministrazione, la quietanza di pagamento del premio, atta a comprovare la validità della polizza assicurativa prodotta per la stipula del contratto o, se del caso, la nuova polizza eventualmente stipulata, in relazione al presente contratto.

17. TRASPARENZA DEI PREZZI

- 17.1 L'Impresa espressamente ed irrevocabilmente:
- a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del presente contratto;
 - b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le Imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del contratto stesso;
 - c) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione del presente contratto rispetto agli obblighi con esse assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini;
 - d) si obbliga al rispetto di quanto stabilito dall'art. 42 del D.Lgs. n. 50/2016 al fine di evitare situazioni di conflitto d'interesse.
- 17.2 Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, o il Fornitore non rispettasse gli impegni e gli obblighi di cui alle lettere c) e d) del precedente comma per tutta la durata del contratto lo stesso si intenderà risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 cod. civ., per fatto e colpa del Fornitore, che sarà conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione e con facoltà della Committente di incamerare la garanzia prestata.

18. TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

- 18.1 Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, il Fornitore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
- 18.2 Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal presente contratto, si conviene che l'Amministrazione, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 3, comma 9 bis della Legge 13 agosto 2010 n. 136, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all'Impresa con raccomandata a/r qualora le transazioni siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136.
- 18.3 Il Fornitore, nella sua qualità di appaltatore, si obbliga, a mente dell'art. 3, comma 8, secondo periodo della Legge 13 agosto 2010 n. 136, ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136.
- 18.4 Il Fornitore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla norma sopra richiamata è tenuto a darne immediata comunicazione all'Amministrazione e la Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della provincia ove ha sede l'Amministrazione.
- 18.5 Il Fornitore, si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti, verrà assunta dalle predette controparti l'obbligazione specifica di risoluzione di diritto del relativo rapporto contrattuale nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari.
- 18.6 L'Amministrazione verificherà che nei contratti di subappalto sia inserita, a pena di nullità assoluta del contratto, un'apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla richiamata Legge. Con riferimento ai contratti di subfornitura, il Fornitore si obbliga a trasmettere alla Committente, oltre alle informazioni sui sub-contratti di cui all'art. 105, comma 2, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000, attestante che nel relativo sub-contratto, sia stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla richiamata Legge, restando inteso che l'Amministrazione, si riserva di procedere a verifiche a campione sulla presenza di quanto attestato, richiedendo all'uopo la produzione degli eventuali sub-contratti stipulati, e, di adottare, all'esito dell'espletata verifica ogni più opportuna determinazione, ai sensi di legge e di contratto.
- 18.7 L'Impresa è tenuta a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni dalla/e variazione/i qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i.

Classificazione del documento: Consip Public

Appalto Specifico indetto da Consip S.p.A. per l'affidamento della fornitura di una Soluzione per l'evoluzione del Sistema di CRM e Customer Engagement di Consip S.p.A. svolto nell'ambito dell'AQ la fornitura di un catalogo di funzionalità CRM SaaS per le Pubbliche Amministrazioni (ID 2370)

ID 2669

Schema di contratto

Pag. 15 di 23

18.8 Ai sensi della Determinazione dell'AVCP (ora A.N.AC.) n. 10 del 22 dicembre 2010, il Fornitore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il/i CIG/CUP al cessionario, eventualmente anche nell'atto di cessione, affinché lo/gli stesso/i venga/no riportato/i sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conto/i corrente/i dedicato/i, nonché ad anticipare i pagamenti al Fornitore mediante bonifico bancario o postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i del Fornitore medesimo riportando il CIG/CUP dallo stesso comunicato.

19. ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI

19.1 Il Fornitore riconosce a proprio carico tutti gli oneri fiscali e tutte le spese contrattuali relative al presente atto, come previsto all'art. 30 dell'Accordo Quadro.

20. FORO COMPETENTE

20.1 Per tutte le questioni relative ai rapporti tra il Fornitore e l'Amministrazione, la competenza è determinata in base alla normativa vigente.

21. MODIFICA DEL CONTRATTO

21.1 La Committente si riserva la facoltà, nei limiti di quanto previsto all'art. 106, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016, di chiedere al Fornitore prestazioni supplementari che si rendano necessarie e non siano incluse nel contratto, ove un cambiamento del contraente produca entrambi gli effetti di cui all'art. 106, comma 1, lettera b), D. Lgs. n. 50/2016; la Committente comunicherà ad ANAC tale modifica entro i termini di cui all'art. 106, comma 8 del medesimo decreto.

21.2 La Committente si riserva la facoltà di apportare modifiche al presente contratto ove siano soddisfatte tutte le condizioni di cui all'art. 106, comma 1, lettera c), D. Lgs. 50/2016, fatto salvo quanto previsto all'art. 106, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016. Al ricorrere delle condizioni di cui all'art. 106, comma 14, del D. Lgs. 50/2016 la Committente comunicherà ad ANAC tale modifica entro i termini e con le modalità ivi indicati.

21.3 Nei casi di cui precedenti due commi del presente articolo, la Committente eseguirà le pubblicazioni prescritte dall'art. 106, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016.

21.4 La Committente si riserva la facoltà, di cui all'art. 106, comma 1, lett. e) D.lgs. n. 50/2016, di apportare modifiche non sostanziali al Contratto, fino alla concorrenza di un quinto in più del corrispettivo complessivo.

21.5 Così come chiarito dal **Comunicato Anac del 23 marzo 2021**, la Committente potrà imporre al Fornitore, ai sensi dell'art. 106, comma 12 del Codice, un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza di un quinto dell'importo del Contratto, alle stesse condizioni ed agli stessi prezzi unitari previsti dal presente Contratto, solo laddove ricorrano i presupposti di cui al richiamato art. 106, **commi 1, lett. c) o 2.**

21.6 In tal caso, il Fornitore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto. Si precisa che, in caso di diminuzione delle prestazioni, il Fornitore non avrà diritto ad alcun compenso o indennità oltre al corrispettivo maturato per le prestazioni effettivamente eseguite, calcolato sulla base dei prezzi unitari offerti.

Classificazione del documento: Consip Public

Appalto Specifico indetto da Consip S.p.A. per l'affidamento della fornitura di una Soluzione per l'evoluzione del Sistema di CRM e Customer Engagement di Consip S.P.A. svolto nell'ambito dell'AQ la fornitura di un catalogo di funzionalità CRM SaaS per le Pubbliche Amministrazioni (ID 2370)

ID 2669

Schema di contratto

Pag. 16 di 23

- 21.7 La Committente si riserva inoltre la facoltà di apportare le modifiche di cui all'art. 106, comma 2, D.lgs. n. 50/2016, al ricorrere delle condizioni ivi previste.
- 21.8 Nessuna variazione o modifica al contratto potrà essere introdotta dal Fornitore se non è stata approvata dalla Committente nel rispetto e nei limiti di quanto previsto dall'art. 106 del D. Lgs. 50/2016 e qualora effettuate, non daranno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e comporteranno, a carico del Fornitore, la rimessa in pristino della situazione preesistente.
- 21.9 Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 106, d.lgs. 50/2016.

22. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

- 22.1 Con la sottoscrizione del presente contratto il Fornitore è nominato Responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE n. 2016/679 sulla protezione delle persone fisiche, con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (nel seguito anche "Regolamento UE"), per tutta la durata del contratto. A tal fine il Responsabile è autorizzato a trattare i dati personali necessari per l'esecuzione delle attività oggetto del contratto e si impegna ad effettuare, per conto del Titolare, le sole operazioni di trattamento necessarie per fornire il servizio oggetto del presente contratto, nei limiti delle finalità ivi specificate, nel rispetto del Codice Privacy, del Regolamento UE (nel seguito anche "Normativa in tema di trattamento dei dati personali") e delle istruzioni nel seguito fornite.
- 22.2 Il Fornitore/Responsabile ha dichiarato di possedere garanzie sufficienti in termini di conoscenza specialistica, affidabilità e risorse per l'adozione di misure tecniche ed organizzative adeguate volte ad assicurare che il trattamento sia conforme alle prescrizioni della normativa in tema di trattamento dei dati personali.
- 22.3 Le finalità del trattamento sono legate all'acquisizione di una piattaforma per l'evoluzione del Sistema di CRM e Customer Engagement di Consip S.p.A. che consenta la gestione dell'engagement dei clienti, includendo tutte le funzionalità proprie di un CRM, supportando tutti i canali di comunicazione (es. mail, telefono ecc.).
- 22.4 Il tipo di dati personali trattati in ragione delle attività oggetto del contratto sono dati comuni (es. dati anagrafici e di contatto).
- 22.5 Le categorie di interessati sono: utenti, punti ordinanti, punti istruttori della piattaforma di e-procurement.
- 22.6 Nell'esercizio delle proprie funzioni, il Responsabile si impegna a:
- a) rispettare la normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali, ivi comprese le norme che saranno emanate nel corso della durata del contratto;
 - b) trattare i dati personali per le sole finalità specificate e nei limiti dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali;
 - c) trattare i dati conformemente alle istruzioni impartite dal Titolare e di seguito indicate che il Fornitore si impegna a far osservare anche alle persone da questi autorizzate ad effettuare il trattamento dei dati personali oggetto del presente contratto, d'ora in poi "persone autorizzate"; nel caso in cui ritenga che un'istruzione costituisca una

Classificazione del documento: Consip Public

Appalto Specifico indetto da Consip S.p.A. per l'affidamento della fornitura di una Soluzione per l'evoluzione del Sistema di CRM e Customer Engagement di Consip S.p.A. svolto nell'ambito dell'AQ la fornitura di un catalogo di funzionalità CRM SaaS per le Pubbliche Amministrazioni (ID 2370)

ID 2669

Schema di contratto

Pag. 17 di 23

violazione del Regolamento UE sulla protezione dei dati o delle altre disposizioni di legge relative alla protezione dei dati personali, il Fornitore deve informare immediatamente il Titolare del trattamento;

- d) garantire la riservatezza dei dati personali trattati nell'ambito del presente contratto e verificare che le persone autorizzate a trattare i dati personali in virtù del presente contratto:
- si impegnino a rispettare la riservatezza o siano sottoposti ad un obbligo legale appropriato di segretezza;
 - ricevano la formazione necessaria in materia di protezione dei dati personali;
 - trattino i dati personali osservando le istruzioni impartite dal Titolare per il trattamento dei dati personali al Responsabile del trattamento;
- e) operare adottando le misure tecniche e organizzative, le attività di formazione, informazione e aggiornamento ragionevolmente necessarie per garantire che i Dati Personali trattati in esecuzione del presente contratto, siano precisi, corretti e aggiornati nel corso della durata del trattamento - anche qualora il trattamento consista nella mera custodia o attività di controllo dei dati - eseguito dal Responsabile, o da un sub-Responsabile;
- f) adottare politiche interne e attuare misure che soddisfino i principi della protezione dei dati personali fin dalla progettazione di tali misure (privacy by design), nonché adottare misure tecniche ed organizzative adeguate per garantire che i dati personali siano trattati, in ossequio al principio di necessità ovvero che siano trattati solamente per le finalità previste e per il periodo strettamente necessario al raggiungimento delle stesse (privacy by default).
- g) valutare i rischi inerenti il trattamento dei dati personali e adottare tutte le misure tecniche ed organizzative che soddisfino i requisiti del Regolamento UE anche al fine di assicurare un adeguato livello di sicurezza dei trattamenti, in modo tale da ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, modifica, divulgazione non autorizzata, nonché di accesso non autorizzato, anche accidentale o illegale, o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta;
- h) mettere a disposizione del Titolare tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui alla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali;
- i) su eventuale richiesta del Titolare, assistere quest'ultimo nello svolgimento della valutazione d'impatto sulla protezione dei dati (DPIA), conformemente all'articolo 35 del Regolamento UE e nella eventuale consultazione preventiva del Garante per la protezione dei dati personale, prevista dall'articolo 36 del medesimo Regolamento UE;
- j) ai sensi dell'art. 30 del Regolamento UE, e nei limiti di quanto esso prescrive tenere un Registro delle attività di trattamento effettuate sotto la propria responsabilità e cooperare con il Titolare e con l'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, mettendo il predetto Registro a disposizione del Titolare e dell'Autorità, laddove ne venga fatta richiesta ai sensi dell'art. 30 comma 4 del Regolamento UE;

- k) assistere il Titolare del trattamento nel garantire il rispetto degli obblighi di cui agli artt. da 31 a 36 del Regolamento UE;
- l) adottare le misure minime di sicurezza ICT per le PP.AA. di cui alla Circolare AgID n. 2/2017 del 18 aprile 2017, al livello classificato Massimo di detta Circolare.
- 22.7 Tenuto conto della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento, il Responsabile del trattamento deve mettere in atto misure tecniche ed organizzative idonee per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio e per garantire il rispetto degli obblighi di cui all'art. 32 del Regolamento UE. Tali misure comprendono tra le altre, se del caso:
- la pseudonimizzazione e la cifratura dei dati personali;
 - la capacità di assicurare, su base permanente, la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi che trattano i dati personali;
 - la capacità di ripristinare tempestivamente la disponibilità e l'accesso dei dati in caso di incidente fisico o tecnico;
 - una procedura per testare, verificare e valutare regolarmente l'efficacia delle misure tecniche e organizzative al fine di garantire la sicurezza del trattamento.
- La valutazione circa l'adeguatezza del livello di sicurezza deve tenere conto, in particolare, dei rischi del trattamento derivanti da: distruzione o perdita anche accidentale, modifica, divulgazione non autorizzata, nonché accesso non autorizzato, anche accidentale o illegale, o trattamento non consentito o non conforme alle finalità del trattamento dei dati personali conservati o comunque trattati.
- Qualora la specificità del trattamento e della tipologia di dati personali trattati nelle attività di cui a Contratto, a seguito della valutazione del rischio, richieda misure tecniche e organizzative ulteriori rispetto a quanto contrattualmente previsto, il Titolare e il Responsabile concorderanno un piano tecnico-economico di attuazione delle medesime
- 22.8 Il Responsabile del trattamento può avvalersi di ulteriori Responsabili per delegargli attività specifiche, previa autorizzazione scritta del Titolare del trattamento. Nel caso in cui per le prestazioni del Contratto che comportano il trattamento di dati personali il Fornitore/ Responsabile ricorra a subappaltatori o subcontraenti è obbligato a nominare tali operatori a loro volta sub-Responsabili del trattamento sulla base della modalità sopra indicata e comunicare l'avvenuta nomina al titolare.
- Il sub-Responsabile del trattamento deve rispettare obblighi analoghi a quelli forniti dal Titolare al Responsabile Iniziale del trattamento, riportate in uno specifico contratto o atto di nomina. Spetta al Responsabile Iniziale del trattamento assicurare che il sub-Responsabile del trattamento presenti garanzie sufficienti in termini di conoscenza specialistica, affidabilità e risorse, per l'adozione di misure tecniche ed organizzative appropriate di modo che il trattamento risponda ai principi e alle esigenze del Regolamento UE. In caso di mancato adempimento da parte del sub-Responsabile del trattamento degli obblighi in materia di protezione dei dati, il Responsabile Iniziale del trattamento è interamente responsabile nei confronti del Titolare del trattamento di tali inadempimenti; l'Amministrazione potrà in qualsiasi momento verificare le garanzie e le misure tecniche ed organizzative del sub-Responsabile, tramite audit e ispezioni anche

avvalendosi di soggetti terzi. Nel caso in cui tali garanzie risultassero insussistenti o inidonee l'Amministrazione potrà risolvere il contratto con il Responsabile iniziale.

Nel caso in cui all'esito delle verifiche, ispezioni e audit le misure di sicurezza dovessero risultare inapplicate o inadeguate rispetto al rischio del trattamento o, comunque, inidonee ad assicurare l'applicazione del Regolamento, l'Amministrazione applicherà al Fornitore/Responsabile Iniziale del trattamento la penale di cui all'Accordo Quadro e diffiderà lo stesso a far adottare al sub-Responsabile del trattamento tutte le misure più opportune entro un termine congruo che sarà all'occorrenza fissato. In caso di mancato adeguamento a tale diffida, la Committente potrà risolvere il contratto con il Responsabile iniziale ed escutere la garanzia definitiva, salvo il risarcimento del maggior danno.

Il Responsabile del trattamento manleverà e terrà indenne il Titolare da ogni perdita, contestazione, responsabilità, spese sostenute nonché dei costi subiti (anche in termini di danno reputazionale) in relazione anche ad una sola violazione della normativa in materia di Trattamento dei Dati Personali e/o del Contratto (inclusi gli Allegati) comunque derivata dalla condotta (attiva e/o omissiva) sua e/o dei suoi agenti e/o sub-fornitori.

- 22.9 Il Responsabile del trattamento deve assistere il Titolare del trattamento al fine di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti degli interessati ai sensi degli artt. da 15 a 23 del Regolamento UE; qualora gli interessati esercitino tale diritto presso il Responsabile del trattamento, quest'ultimo è tenuto ad inoltrare tempestivamente, e comunque nel più breve tempo possibile, le istanze al Titolare del Trattamento, supportando quest'ultimo al fine di fornire adeguato riscontro agli interessati nei termini prescritti.
- 22.10 Il Responsabile del trattamento informa tempestivamente e, in ogni caso senza ingiustificato ritardo dall'avvenuta conoscenza, il Titolare di ogni violazione di dati personali (cd. data breach); tale notifica è accompagnata da ogni documentazione utile, ai sensi degli artt. 33 e 34 del Regolamento UE, per permettere al Titolare del trattamento, ove ritenuto necessario, di notificare questa violazione all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, entro il termine di 72 ore da quando il Titolare ne viene a conoscenza; nel caso in cui il Titolare debba fornire informazioni aggiuntive all'Autorità di controllo, il Responsabile del trattamento supporterà il Titolare nella misura in cui le informazioni richieste e/o necessarie per l'Autorità di controllo siano esclusivamente in possesso del Responsabile del trattamento e/o di suoi sub-Responsabili. È fatto obbligo al Fornitore di mantenere l'assoluto riserbo sulle violazioni intercorse.
- 22.11 Il Responsabile del trattamento deve avvisare tempestivamente e senza ingiustificato ritardo il Titolare in caso di ispezioni, di richiesta di informazioni e di documentazione da parte dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali circa le attività svolte per Consip S.p.A.; inoltre, deve assistere il Titolare nel caso di richieste formulate dall'Autorità Garante in merito al trattamento dei dati personali effettuate in ragione del presente contratto.
- 22.12 Responsabile del trattamento manleverà e terrà indenne il Titolare da ogni perdita, contestazione, responsabilità, spese sostenute nonché dei costi subiti (anche in termini di danno reputazionale) in relazione anche ad una sola violazione della normativa in materia di Protezione dei Dati Personali e/o della disciplina sulla protezione dei dati personali

Classificazione del documento: Consip Public

Appalto Specifico indetto da Consip S.p.A. per l'affidamento della fornitura di una Soluzione per l'evoluzione del Sistema di CRM e Customer Engagement di Consip S.p.A. svolto nell'ambito dell'AQ la fornitura di un catalogo di funzionalità CRM SaaS per le Pubbliche Amministrazioni (ID 2370)

ID 2669

Schema di contratto

Pag. 20 di 23

contenuta nel Contratto (inclusi gli Allegati) comunque derivata dalla condotta (attiva e/o omissiva) sua e/o dei suoi agenti e/o sub-Responsabili e sub-fornitori.

- 22.13 Il Responsabile del trattamento deve mettere a disposizione del Titolare del trattamento tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui al Regolamento UE, oltre a contribuire e consentire al Titolare - anche tramite soggetti terzi dal medesimo autorizzati, dandogli piena collaborazione - verifiche periodiche o circa l'adeguatezza e l'efficacia delle misure di sicurezza adottate ed il pieno e scrupoloso rispetto delle norme in materia di trattamento dei dati personali. A tal fine, il Titolare informa preventivamente il Responsabile del trattamento con un preavviso minimo di tre giorni lavorativi, fatta comunque salva la possibilità di effettuare controlli a campione senza preavviso; nel caso in cui all'esito di tali verifiche periodiche, ispezioni e audit le misure di sicurezza dovessero risultare inadeguate rispetto al rischio del trattamento o, comunque, inidonee ad assicurare l'applicazione del Regolamento, l'Amministrazione applicherà la penale di cui all'Accordo Quadro e diffiderà il Fornitore ad adottare tutte le misure più opportune entro un termine congruo che sarà all'occorrenza fissato. In caso di mancato adeguamento a seguito della diffida, la Committente potrà risolvere il contratto ed escutere la garanzia definitiva, salvo il risarcimento del maggior danno.
- 22.14 Il Responsabile del trattamento deve comunicare al Titolare del trattamento il nome ed i dati del proprio "Responsabile della protezione dei dati", qualora, in ragione dell'attività svolta, ne abbia designato uno conformemente all'articolo 37 del Regolamento UE; il Responsabile della protezione dei dati personali del Fornitore/Responsabile collabora e si tiene in costante contatto con il Responsabile della protezione dei dati del Titolare.
- 22.15 Al termine della prestazione dei servizi oggetto del contratto, il Responsabile su richiesta del Titolare, si impegna a: i) restituire al Titolare del trattamento i supporti rimovibili eventualmente utilizzati su cui sono memorizzati i dati; ii) distruggere tutte le informazioni registrate su supporto fisso, documentando per iscritto l'adempimento di tale operazione.
- 22.16 Il Responsabile si impegna a attuare quanto previsto dal provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 27 novembre 2008 e s.m.i. recante "Misure e accorgimenti prescritti ai titolari dei trattamenti effettuati con strumenti elettronici relativamente alle attribuzioni delle funzioni di amministratori di sistema".
- 22.17 In via generale, il Responsabile del trattamento si impegna ad operare adottando tutte le misure tecniche e organizzative, le attività di formazione, informazione e aggiornamento ragionevolmente necessarie per garantire che i Dati Personali trattati in esecuzione del presente contratto, siano precisi, corretti e aggiornati nel corso della durata del trattamento - anche qualora il trattamento consista nella mera custodia o attività di controllo dei dati - eseguito dal Responsabile, o da un sub-Responsabile.
- 22.18 Su richiesta del Titolare, il Responsabile si impegna ad adottare, nel corso dell'esecuzione del Contratto, ulteriori garanzie quali l'applicazione di un codice di condotta approvato o di un meccanismo di certificazione approvato di cui agli articoli 40 e 42 del Regolamento UE, quando verranno emanati. L'Amministrazione potrà in ogni momento verificare l'adozione di tali ulteriori garanzie.
- 22.19 Il Responsabile non può trasferire i dati personali verso un paese terzo o

Classificazione del documento: Consip Public

Appalto Specifico indetto da Consip S.p.A. per l'affidamento della fornitura di una Soluzione per l'evoluzione del Sistema di CRM e Customer Engagement di Consip S.p.A. svolto nell'ambito dell'AQ la fornitura di un catalogo di funzionalità CRM SaaS per le Pubbliche Amministrazioni (ID 2370)

ID 2669

Schema di contratto

Pag. 21 di 23

un'organizzazione internazionale salvo che non abbia preventivamente ottenuto l'autorizzazione scritta da parte del Titolare.

- 22.20 Sarà obbligo del Titolare del trattamento vigilare durante tutta la durata del trattamento, sul rispetto degli obblighi previsti dalle presenti istruzioni e dal Regolamento UE sulla protezione dei dati da parte del Responsabile del trattamento, nonché a supervisionare l'attività di trattamento dei dati personali effettuando audit, ispezioni e verifiche periodiche sull'attività posta in essere dal Responsabile del trattamento.
- 22.21 Nel caso in cui il Fornitore agisca in modo difforme o contrario alle legittime istruzioni del Titolare oppure adotti misure di sicurezza inadeguate rispetto al rischio del trattamento risponde del danno causato agli "interessati". In tal caso, l'Amministrazione potrà risolvere il contratto ed escutere la garanzia definitiva, salvo il risarcimento del maggior danno.
- 22.22 Durante l'esecuzione del Contratto, nell'eventualità di qualsivoglia modifica della normativa in materia di Trattamento dei Dati Personali che generi nuovi requisiti (ivi incluse nuove misure di natura fisica, logica, tecnica, organizzativa, in materia di sicurezza o trattamento dei dati personali), il Responsabile del trattamento si impegna a collaborare - nei limiti delle proprie competenze tecniche, organizzative e delle proprie risorse - con il Titolare affinché siano sviluppate, adottate e implementate misure correttive di adeguamento ai nuovi requisiti.

Letto, approvato e sottoscritto

Roma, _____

(per l'Amministrazione)

(per il Fornitore)

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 c.c. il Fornitore dichiara di aver letto con attenzione e di approvare specificatamente le pattuizioni contenute negli articoli seguenti: Art. 1 Definizioni, Art. 3 Oggetto del Contratto Esecutivo, Art. 5 Efficacia e durata, Art. 6 Gestione del Contratto Esecutivo, Art. 7 Attivazione e dismissione dei servizi, Art. 8 Verifiche Tecnica e di conformità, Art. 9 Penali, Art. 10 Corrispettivi, Art. 11 Fatturazione e pagamenti, Art. 12 Garanzia dell'esatto adempimento, Art. 13 Subappalto, Art. 14 Risoluzione e Recesso, Art. 15 Forza Maggiore, Art. 16 Responsabilità civile e Polizza assicurativa, Art. 17 Trasparenza dei prezzi, Art. 18 Tracciabilità dei flussi finanziari, Art. 19 Oneri fiscali e spese contrattuali, Art. 20 Foro competente, Art. 21 Modifica del Contratto; Art. 22 Trattamento dei dati personali

Letto, approvato e sottoscritto

Roma, lì _____

Classificazione del documento: Consip Public

Appalto Specifico indetto da Consip S.p.A. per l'affidamento della fornitura di una Soluzione per l'evoluzione del Sistema di CRM e Customer Engagement di Consip S.p.A. svolto nell'ambito dell'AQ la fornitura di un catalogo di funzionalità CRM SaaS per le Pubbliche Amministrazioni (ID 2370)

ID 2669

Schema di contratto

Pag. 22 di 23

(per il Fornitore)

Classificazione del documento: Consip Public

Appalto Specifico indetto da Consip S.p.A. per l'affidamento della fornitura di una Soluzione per l'evoluzione del Sistema di CRM e Customer Engagement di Consip S.P.A. svolto nell'ambito dell'AQ la fornitura di un catalogo di funzionalità CRM SaaS per le Pubbliche Amministrazioni (ID 2370)

ID 2669

Schema di contratto

Pag. 23 di 23